

Allegato A)

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

" FLEGONE "

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1) E' costituita l'Associazione Culturale senza scopo di lucro "Flegone" con sede in via Fata Morgana n.37 is. 455, piano 2°, in Messina (ME) cap 98121; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

Articolo 2) L'Associazione ha come scopo la cura, la protezione e la promozione dell'immagine intellettuale, artistica, sociale e storica di Michele Falanga. L'obbiettivo è svolgere attività di carattere informativo, culturale, artistico, di promozione sociale e ricreativo propedeutiche e/o collegate, con l'obbiettivo precipuo di tutelare, conservare, divulgare e promuovere il nome e le opere letterarie e pittoriche dell'Artista, sostenendone la memoria in aggregazione con gli eredi dell'Artista. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 3) E' compito dell'Associazione promuovere a livello nazionale ed internazionale la conoscenza e la tutela della figura e dell'opera dell'artista della persona, con particolare riferimento alle seguenti attività:

a) Raccogliere, catalogare, esaminare, studiare, autenticare e documentare, l'opera di Michele Falanga, scrittorica e pittorica, in coesione e reciproca

collaborazione con gli eredi dell'Artista a seguito indicati: GUGLIELMO

FALANGA, DANIELE FALANGA e ANTONINO FALANGA CONSONI e con la

facoltà di avvalersi di esperti che siano mandatari degli eredi medesimi;

b) Curare e promuovere la pubblicazione di documenti, cataloghi ragionati e generali, saggi, lettere, biografie e opere affini;

c) Organizzare, anche per conto di terzi, iniziative quali mostre, convegni e seminari;

d) Promuovere esposizioni ed iniziative rivolte alla divulgazione, valorizzazione e celebrazione della persona e dell'opera artistica letteraria e pittorica;

e) Tutelare la figura dell'artista Michele Falanga e difendere il suo patrimonio artistico dalle contraffazioni e dagli illeciti;

f) Rilasciare consulenze, perizie, attribuzioni e certificazioni riguardanti le opere della persona, con la facoltà di richiederne un contributo economico;

g) Realizzare un sito internet inerente l'attività e l'Archivio stesso, utilizzando tutte le risorse che la più moderna tecnologia metterà a disposizione;

h) Organizzare eventi, laboratori, conferenze, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;

i) Avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;

l) Edizione e diffusione di riviste, e di ogni altra pubblicazione connessa alle attività sopra indicate;

m) Gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o

terzi in genere, inoltre, compiere ogni operazione che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente;

n) Avvalersi di figure professionali, ad es. Direttori Artistici , Curatori o Tecnici, per le iniziative quali mostre, convegni e seminari;

o) L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

ASSOCIATI

Articolo 4) L'Associazione è offerta a tutti coloro che, essendo interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, ne accettano lo Statuto e le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo. Il numero dei Soci è illimitato. All' Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi. Si ha la seguente suddivisione:

a) Soci Ordinari: persone o Enti che si impegnano ad onorare e rispettare in toto lo Statuto e i regolamenti interni;

b) Soci Fondatori: persone che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera ed il loro sostegno economico alla costituzione dell'Associazione contribuendo alla costituzione dello Statuto;

c) Soci Onorari: persone o Enti che per particolare e significanti motivazioni ricevono tale nomina esclusivamente dal Consiglio Direttivo all'unanimità.

Articolo 5) L' ammissione di un nuovo Socio deve avvenire solo su presentazione da parte di un Socio già aderente, dietro proposizione di espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo, dichiarando di attenersi al

presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali nonché ad eventuali regolamenti interni.

Articolo 6)

La validità della qualità di Socio, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, che si riunirà per valutare la ratifica di ammissione o la mancata accettazione della domanda stessa entro il termine di 30 giorni dalla presentazione che sarà da intendersi inappellabile. Il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare le cause o motivazioni del diniego stesso . Nel caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (comma 8 lettera f- art.148 del TUIR).

Articolo 7) I Soci hanno diritto di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8) I Soci sono tenuti:

- al pagamento delle quote e contributi sociali annuali, come ad es. la quota annuale di iscrizione o periodici in funzione alla partecipazione ad attività istituzionali periodiche, necessari per la realizzazione delle attività organizzate, potendo così contribuire al finanziamento vitale delle attività stesse.

- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote e contributi associativi straordinari.

Articolo 9) I Soci che cessano di appartenere all'Associazione, sono espulsi o radiati nei seguenti casi:

- dimissioni volontarie;
- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi sociali;
- quando si rendono morosi nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa;
- quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione e all'operato di Michele Falanga.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea Ordinaria. L'Associato radiato non può essere più riammesso.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 10) Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dai contributi privati e pubblici, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, rimborsi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione, quali ad es. lo studio e il rilascio di expertise sull'opera artistica pittorica e scrittoria di Michele Falanga;
- da eventuali fondi di riserva.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge (come previsto dal comma 8 lettera a- art.148 del TUIR).

Articolo 11) Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

RENDICONTO ECONOMICO

Articolo 12) Il rendiconto economico comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell'Associazione.

Articolo 13) L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti,

attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

ORGANI SOCIALI

Articolo 14) Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente.

ASSEMBLEA SOCI

Articolo 15) E' composta da tutti i Soci, ognuno di loro ha diritto di voto per se o per la delega. Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata ogni qualvolta se ne reputi la necessità per la delibera di quanto sotto esposto:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- procede alla nomina delle Cariche Sociali;
- elegge la commissione elettorale composta da almeno 3 membri che propone il nome dei Soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;
- approva il rendiconto economico/finanziario consuntivo e l'eventuale preventivo;
- approva gli stanziamenti per iniziative previste dal presente statuto;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo 10 giorni prima mediante comunicazione agli associati a mezzo raccomandata o mail previo autorizzazione preventiva. L'Assemblea deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile di ciascun anno, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per la discussione sull'attività svolta e per la programmazione delle attività future.

Spetta all'Assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello Statuto e dei regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Articolo 16) L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Articolo 17) In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Articolo 18) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria.

Lo scioglimento dell'Associazione, sempre con delibera dell'Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in

questo caso l'Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l'Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.

L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe.

Articolo 19) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio ed in regola con il pagamento delle quote sociali. Ciascun Socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun Socio può rappresentare, oltre se stesso, sino ad un massimo di tre associati.

Articolo 20) L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 21) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri, eletti dai Soci Fondatori al momento della costituzione, o dall'Assemblea dei Soci che, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario e fissa le mansioni eventuali degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese od esborsi per

necessità dovute all'attività associativa e l'espletamento dell'incarico. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, dovrà essere retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

Articolo 22) Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne facciano richiesta la metà più uno dei consiglieri;

Articolo 23) Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei Soci;
- redigere il rendiconto economico/finanziario da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci stessi;
- decidere sull'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività;
- determinare annualmente la quota di iscrizione sociale;
- adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di radiazione verso i Soci;

- deliberare sulle ammissioni o meno dei nuovi Soci, qualora si verifichi tale necessità;

- favorire la partecipazione dei Soci all'attività dell'Associazione.

PRESIDENTE

Articolo 24) Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 25) In caso di scioglimento, l'Assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo (se presente), dedotte le passività (debiti residui ed obbligazioni varie in capo all'Associazione), per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto (vedi Art. 2) e comunque ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26) Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dalla esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, i Soci si impegnano a non aderire ad altra autorità oltre all'Assemblea dei Soci, compresa quella giudiziaria.

Articolo 27) Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

Letto, confermato e sottoscritto in Messina (ME) il 10 Dicembre 2024: